



2. IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

In relazione a quanto esplicitato dall'articolo 15 della CRC, nel Rapporto governativo si afferma che: «l'esercizio dei diritti di associazione e di riunione pacifica non subisce limitazioni particolari quando si tratti di minori. Si tratta di diritti riconosciuti a ogni cittadino, senza distinzioni d'età, salve le necessarie cautele imposte dall'esigenza di tutelare l'incolumità e sicurezza in considerazione dei luoghi in cui si possono manifestare tali forme di libertà e salvi i divieti sanciti dal legislatore».

Tale argomento, che era stato trattato nel 1° Rapporto Supplementare del 2001, viene affrontato nuovamente sollevando alcune riflessioni che meriterebbero un approfondimento da parte delle istituzioni competenti.

Se è pur vero che l'art. 18 della Costituzione Italiana riconosce espressamente la libertà di associazione a tutti i cittadini¹⁷, si rileva tuttavia che l'esercizio di tale diritto, alla luce di altre norme del nostro ordinamento, presenta alcuni ostacoli per i cittadini minorenni. Infatti ai minori è riconosciuto il diritto di prendere parte ad associazioni, mentre presenta difficoltà la concreta possibilità di costituire e «governare» organizzazioni formalmente costituite.

Nel nostro ordinamento mentre **la capacità giuridica**, intesa come l'idoneità di un soggetto alla titolarità di diritti e di doveri¹⁸, si acquista con la nascita, la **capacità di agire**¹⁹, che è l'idoneità di un soggetto a compiere validamente atti giuridici (che consentano di esercitare da sé o acquisire diritti o di assumere obblighi giuridici), si acquista in via generale con il compimento della maggiore età. Da ciò deriverebbe il limite, per i soggetti minorenni, a compiere tutti gli atti per la valida costituzione di un'associazione. Quindi l'Atto Costitutivo di un'associazione, quando sottoscritto da soggetti tutti minorenni, è invalido in quanto manca in ognuno di essi la capacità di agire. Più precisamente si tratta di un atto non nullo in sé, ma annullabile in sede giudiziaria. Così come, a norma dell'art. 1425²⁰ del codice civile, sarebbe an-

nullabile qualsiasi obbligazione contratta in nome e per conto dell'associazione, quali ad esempio la sottoscrizione di contratti, anche di locazione e utenze per le sedi. Analogamente sarebbero invalidi gli atti collegati alla redazione di bilanci (che dovrebbero invece avere validità sia interna verso i soci sia esterna verso Enti Locali e Pubblici Registri istituiti per le associazioni).

A tale proposito, basta citare, tra gli altri, gli articoli 36²¹ e 38²² del codice civile che regolano la materia delle associazioni non riconosciute. Anche se non direttamente esplicitato, è evidente che tutte queste norme presuppongono la capacità di agire in capo a coloro che pongono in essere gli atti giuridici disciplinati in esse, pena l'invalidità di tali atti.

Potrebbe in astratto ipotizzarsi la possibilità di aderire e forse anche «gestire» un'associazione che non comporti l'assunzione di alcuna obbligazione di carattere patrimoniale. Resterebbe però il problema della validità del contratto associativo (Statuto), sia verso gli associati sia verso i soggetti terzi.

Infine meritano di essere menzionate in questa sede due leggi di settore che regolano l'associazionismo di volontariato (Legge 266/1991²³) e l'associazionismo di promozione sociale (Legge 383/2000²⁴). Dalle lettura delle stesse, in ordine agli obblighi in esse previsti (es. redazione bilanci, statuti, azioni verso terzi) si evince quanto sia fondamentale l'approccio sopra descritto che individua nella capacità di agire un elemento dirimente in relazione alla possibilità per i minorenni di costituirsi in associazione.

In sintesi, il Gruppo CRC intende sottolineare la necessità di avviare una fase di studio e analisi che vada oltre il mero richiamo alla Costituzione Italiana, per affrontare il discorso della concreta possibilità di esercitare il diritto di associazione anche in relazione alla costituzione di associazioni da parte di minorenni (*Child Led Organisation*). In Italia è invece frequente che i minorenni siano riconosciuti come soci di associazioni «governate» da adulti²⁵, oppure che siano riconosciuti come «gruppi informali», al di fuori del caso specifico delle associazioni studentesche che comunque sono

¹⁷ «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

¹⁸ Art. 1 c.c.: «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».

¹⁹ Art. 2 c.c.: «La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro».

²⁰ Art. 1425 c.c.: «Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare».

²¹ Art. 36 c.c. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. «L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione».

²² Art. 38 c.c. - Obbligazioni. «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

²³ Testo disponibile su www.volontariato.org/leggequadro.htm

²⁴ Testo disponibile su www.parlamento.it/leggi/00383l.htm

²⁵ Es. Arciragazzi, Agesci, Legambiente.



attive nel solo contesto scolastico. Sarebbe infatti insistere nell'ordinamento italiano un ostacolo legato all'acquisto della capacità di agire al compimento del 18° anno di età per tutte le altre forme di associazione.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. All'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Gruppo Partecipazione) e al Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, in connessione con i Garanti Regionali Infanzia laddove presenti e al futuro Garante Nazionale per l'Infanzia di realizzare un monitoraggio *ad hoc* sul tema dell'esercizio del diritto di associazione come espresso nell'art. 15 della CRC, individuando quelle buone prassi che lo rendono applicabile (es. forme di tutoraggio da parte di maggiorenni, associazioni di minorenni/maggiorenni, forme di autogestione di attività in associazioni di adulti e adulti/minorenni), anche in collaborazione con le reti e gli organismi nazionali di coordinamento di terzo settore e delle organizzazioni giovanili;
2. Alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, al Ministero della Gioventù e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per quanto di loro competenza, di elaborare una strategia, in accordo con la Conferenza delle Regioni atta ad armonizzare i principi costituzionali con quanto disposto dal codice civile in materia di capacità di agire, anche tenendo conto delle leggi e norme di settore che regolano il diritto di associazione in Italia, al fine di consentire la nascita delle *Child Led Organisation*.